

## **Delib.G.R. 27 maggio 1997, n. 861 (1)**

Programma di interventi per l'adeguamento del sistema regionale di recupero e smaltimento dei rifiuti (2).

La Giunta della Regione Emilia-Romagna

premessi che:

- la Regione Emilia-Romagna con la L.R. 12 luglio 1994, n. 27, anticipando principi e indirizzi oggi ripresi in larga misura dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 che delinea un nuovo quadro di riferimento per l'organizzazione delle attività di smaltimento dei rifiuti nell'intero territorio nazionale, ha individuato nella limitazione della produzione, nel recupero e nel riciclo delle materie e dell'energia presenti nei "rifiuti" la strada da prendere rispetto ai tradizionali sistemi di distruzione o di eliminazione;

- tale decisione appare la sola possibile, in prospettiva, per consolidare e sviluppare i risultati conseguiti dal sistema regionale di smaltimento in termini di autosufficienza e di tutela dell'ambiente e dell'igiene pubblica, ma anche per rispondere alla sfida posta dalla continua crescita della quantità dei rifiuti prodotti, dal depauperamento delle risorse e dalla crescente richiesta di una migliore qualità ambientale;

- in questo contesto la diffusione della raccolta differenziata, per la quale la L.R. n. 27 del 1994 stabilisce l'obiettivo, da perseguire entro 4 anni, del 40% del totale dei rifiuti prodotti, costituisce un passaggio strumentale, ma di primaria importanza per assicurare l'effettivo recupero delle materie e dell'energia presenti nei rifiuti solidi urbani ed assimilabili;

ritenuto:

- che il passaggio al nuovo sistema sopra delineato richieda mutamenti sostanziali dei comportamenti dei singoli, dei modi della produzione, della gestione dei pubblici servizi, e pertanto giustifichi interventi finanziari a carattere pubblico, a sostegno degli interventi necessari per avviare la transizione;

considerato:

- che al fine di incentivare l'adeguamento del sistema regionale di recupero e smaltimento dei rifiuti in coerenza con i principi sopra ricordati, la medesima L.R. n. 27 del 1994 prevede, all'art. 31, la possibilità per la Regione di concedere contributi a soggetti pubblici e privati, per la realizzazione di impianti ed opere a tale scopo finalizzate;

- che la L.R. 19 agosto 1996, n. 31 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi", in attuazione delle norme previste ai commi da 24 a 41 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, prevede, all'art. 11, che le entrate derivanti dal gettito del tributo regionale, al netto delle quote riservate ad altri soggetti, sono destinate dalla legge regionale di bilancio nei settori dell'ambiente, della qualità urbana e della tutela del territorio, con particolare riguardo agli interventi volti alle innovazioni di processo e di sistema finalizzate a minimizzare il consumo delle risorse e l'impatto ambientale nella produzione di beni e servizi;

- che il punto a) del secondo comma del medesimo art. 31 dispone che una quota non inferiore al 20% delle entrate sopra ricordate è finalizzata all'effettuazione dei seguenti interventi: realizzazione di impianti, opere e servizi atti a favorire la minore produzione di rifiuti, il recupero di materie prime e di energia, i sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, la raccolta differenziata, il recupero ed il riciclo dei rifiuti;

- che la disponibilità di risorse assicurata dal flusso dei proventi del tributo determina le condizioni per poter avviare un programma di interventi, articolato su tre anni, sostenuto da un impegno finanziario della Regione complessivamente valutabile in circa 60 miliardi, finalizzato ad incentivare le attività, già indicate, per l'adeguamento del sistema regionale di recupero e di smaltimento dei rifiuti attraverso la concessione di finanziamenti destinati:

a) alla realizzazione di interventi pubblici per la diffusione della raccolta differenziata, il recupero e il riciclaggio dei rifiuti;

b) alla realizzazione, da parte di privati, di interventi per la riduzione dei rifiuti da smaltire;

c) all'esecuzione di interventi di bonifica di suoli inquinati;

ritenuto che a tal fine sia opportuno:

- definire, mediante un apposito bando, i termini e le modalità per la presentazione delle richieste, nonché i criteri di assegnazione e le modalità di erogazione e di controllo dei contributi a sostegno degli interventi di cui al precedente punto a);

- definire gli interventi ammissibili, i requisiti dei beneficiari, i criteri di valutazione dei contributi a sostegno degli interventi di cui al precedente punto b), per la cui erogazione possano anche essere attivate convenzioni col sistema bancario;

dato atto che con Delib.G.R. 7 novembre 1995, n. 3906 la Giunta regionale ha approvato le linee-guida per l'organizzazione dei servizi e l'incentivazione economico-tariffaria della raccolta differenziata, unitamente al modello tipo di stazione ecologica e al regolamento comunale tipo;

rammentato che l'approvazione da parte del Comune del regolamento comunale per la raccolta differenziata, costituisce, ai sensi del comma 3 dell'art. 31 della L.R. n. 27 del 1994, presupposto necessario per l'ammissione ai finanziamenti regionali di settore;

considerato che, sempre in via orientativa, con riferimento alle tipologie d'intervento sopra definite, si può prevedere la seguente articolazione degli incentivi regionali:

- 30 miliardi per gli interventi di cui al punto a);

- 15 miliardi per gli interventi di cui al punto b);

- 15 miliardi per gli interventi di cui al punto c);

dato atto:

- che il Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1997 al Cap. 37336 prevede uno stanziamento di competenza di Lire 2.500.000.000 per la concessione di contributi per incentivare l'adeguamento del sistema regionale di smaltimento dei rifiuti "art. 31 della L.R. n. 27 del 1994";

- che, una volta disponibili i dati finali sul gettito complessivo, per l'anno 1996, del tributo per il deposito in discarica dei rifiuti, si potrà provvedere ad incrementare tali stanziamenti, nella quantità necessaria per garantire l'attuazione del programma tenendo conto di una sua articolazione temporale su tre anni;

- che analogamente si potrà procedere negli anni 1998 e seguenti;

vista la L.R. 27 luglio 1994, n. 27;

vista la L.R. 19 agosto 1996, n. 31;

vista la Delib.G.R. 4 luglio 1995, n. 2541 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state fissate le direttive dell'esercizio delle funzioni dirigenziali;

dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale dell'Area Ambiente Roberto Barilli in merito alla legittimità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e del punto 3.1. della Delib.G.R. n. 2541 del 1995;

dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, ing. Giuseppe Benedetti, in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41;

su proposta dell'Assessore al territorio, programmazione e ambiente,

a voti unanimi e palesi,

Delibera

di proporre al Consiglio regionale:

1) di decidere l'attuazione di un programma biennale di interventi per l'adeguamento del sistema regionale di recupero e smaltimento dei rifiuti da attuarsi mediante:

a) la concessione di contributi a Comuni, loro Consorzi e Comunità montane per l'incentivazione della raccolta differenziata, il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti;

b) il sostegno finanziario a imprenditori privati che realizzino interventi per la riduzione dei rifiuti prodotti dai cicli produttivi e/o la loro valorizzazione;

c) l'esecuzione di interventi di bonifica di terreni inquinati che determinino pericoli, in atto o potenziali, per la salute pubblica e per l'ambiente;

2) di approvare il bando di cui all'Allegato 1), il cui testo costituisce parte integrante della presente deliberazione; predisposto dai competenti Servizi regionali, per la presentazione delle domande di accesso ai contributi di cui al precedente punto a): ai sensi dell'art. 31, secondo comma, della L.R. n. 27 del 1994;

3) di stabilire in 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto il termine di presentazione delle domande;

4) di stabilire che con successivi atti della Giunta regionale sarà approvato il programma degli interventi ammessi a contributo, l'entità dello stesso e le modalità per la concessione definitiva per l'erogazione dei fondi;

5) di pubblicare il bando contenuto nella presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

6) di approvare le tipologie degli interventi per la riduzione della produzione di rifiuti, il loro riutilizzo, recupero e riciclaggio, a favore delle quali la Regione attiva forme di sostegno finanziario, e i relativi criteri di valutazione, come definiti all'Allegato 2), il cui testo costituisce parte integrante alla presente deliberazione;

7) di stabilire che le caratteristiche e le forme del sostegno finanziario di cui al precedente punto e le modalità di accesso da parte dei soggetti privati attuatori verranno definiti con apposito atto della Giunta regionale;

8) di stabilire che con successivo atto la Giunta regionale proporrà al Consiglio un programma per l'attuazione di interventi, ritenuti prioritari, di bonifica di siti inquinati.

Allegato 1)

**Bando per la presentazione delle domande di contributo per la realizzazione di interventi pubblici finalizzati alla raccolta differenziata, al recupero e/o al riciclaggio dei rifiuti, nonché alla realizzazione delle stazioni ecologiche di cui all'art. 31, L.R. n. 27 del 1994**

Al fine di realizzare un programma di interventi pubblici finalizzati alla raccolta differenziata al recupero e/o al riciclaggio dei rifiuti, la Regione concede contributi in conto capitale per la realizzazione di stazioni ecologiche, impianti, opere e servizi, nonché per la acquisizione di attrezzature, destinate a tale scopo, con le modalità e le procedure di seguito specificate.

1) Beneficiari

Possono presentare domanda di contributo i Comuni e loro Consorzi e le Comunità montane. Nella domanda l'Ente richiedente può indicare che il contributo sia erogato direttamente al soggetto cui è stata affidata la gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti, quali: aziende speciali, società costituite tra enti pubblici e società miste a prevalente capitale pubblico. L'approvazione del regolamento di cui all'art. 14, comma 3, della L.R. n. 27 del 1994, da parte dei Comuni che beneficeranno degli interventi realizzati, costituisce condizione vincolante per l'ammissibilità a contributo.

## 2) Interventi ammissibili

Sono ammessi a contributo i nuovi interventi e quelli di completamento di impianti ed attrezzature esistenti, purché corrispondenti agli obiettivi e alle finalità definiti dalle normative e dalla pianificazione regionale, finalizzati alla raccolta differenziata nonché al recupero e/o al riciclo di rifiuti solidi urbani e assimilati di seguito elencati:

- a) le stazioni ecologiche, escluse quelle di base, con riferimento ai modelli tipo riportati nelle "linee-guida per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e speciali" pubblicate nel Bollettino Ufficiale Regionale n. 179 del 15 dicembre 1995, incluse le attrezzature e i mezzi operativi di supporto alle medesime con esclusione dei mezzi adibiti al trasporto salvo quelli di cui alla successiva lettera d);
- b) i sistemi informativi ed informatici dedicati, destinati al miglioramento dell'attività delle stazioni ecologiche;
- c) le attrezzature e le opere di preselezione e di pretrattamento dei rifiuti finalizzati ad incrementare il riciclo e/o il riutilizzo;
- d) le opere, gli impianti, le attrezzature, i mezzi mobili specializzati, destinati alla raccolta e al trasporto di frazioni separate.

## 3) Criteri di valutazione

Per definire la graduatoria degli interventi, i progetti presentati saranno valutati secondo i seguenti criteri:

- a) completamento di interventi già avviati preferibilmente a servizio di un bacino di utenza sovracomunale derivante da specifici accordi tra gli enti interessati;
- b) quota percentuale del cofinanziamento assunta a carico del soggetto proponente;
- c) carattere innovativo della tecnologia e/o della metodologia applicata;
- d) tipologia dei rifiuti o frazioni merceologiche oggetto dell'intervento proposto;
- e) interventi relativi ai rifiuti urbani pericolosi, proposti da Comuni montani, purché in forma associata, e da Comunità montane.
- f) rapporto tra costo di investimento e numero di abitanti serviti (L/ab.);
- g) rapporto tra costo dell'investimento e quantità complessive dei rifiuti raccolti o che si prevede di raccogliere (L/Kg.).

## 4) Modalità e termini di presentazione delle domande

Le domande di ammissione al finanziamento, unitamente alla documentazione specificata di seguito, dovranno essere presentate alla Amministrazione provinciale territorialmente competente.

Copia della domanda e della relativa documentazione, dovrà inoltre essere inviata alla Regione Emilia-Romagna - Assessorato Territorio, Programmazione e Ambiente, Via dei Mille n. 21- 40121 Bologna.

A) Le domande relative agli interventi di completamento dovranno essere corredate da:

1) progetto di massima dell'intervento proposto comprensivo di:

a) relazione illustrativa che individua:

- i lavori da realizzare con l'indicazione dei criteri utilizzati per le scelte progettuali;
- i materiali e le attrezzature impiegati;
- l'ubicazione dell'opera nel territorio con riferimento alle problematiche igienico-sanitarie, ambientali ed urbanistiche;
- stima dei costi;
- eventuali indagini specifiche ritenute necessarie per la realizzazione del progetto;

- il rapporto con gli interventi già realizzati;

b) atto di approvazione di tale progetto assunto dall'organo competente;

2) documentazione comprovante i costi sostenuti per la realizzazione degli interventi da completare e il loro stato di realizzazione.

B) Le domande relative ai nuovi interventi dovranno essere corredate da:

a) progetto di massima dell'intervento proposto come al punto A);

b) atto di approvazione di tale progetto assunto dall'organo competente.

Il termine di presentazione delle domande è fissato in 90 giorni dalla pubblicazione del presente bando.

#### 5) Modalità di istruttoria

Entro 30 giorni dalla scadenza dei termini di cui al precedente punto 4), le Province territorialmente competenti inviano alla Regione una proposta di programma contenente l'elenco degli interventi ritenuti ammissibili in ordine di priorità articolato in due sottoprogrammi relativi rispettivamente al completamento ed integrazione di interventi e/o opere già realizzati e a nuovi interventi.

#### 6) Valutazione finale e deliberazione di programma

Entro 30 giorni dalla scadenza dei termini di cui al precedente punto 5) con apposito atto la Regione, sulla base dei programmi di intervento proposti dalle singole Province, approva il programma degli interventi ammessi al contributo regionale determinando contestualmente la misura del contributo e la quota a carico dell'Ente realizzatore. Per gli interventi di completamento potranno essere riconosciute quale quota di finanziamento a carico del soggetto richiedente, le spese documentate, sostenute per interventi già realizzati, conformi alle indicazioni del presente bando, avviati dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 27 del 1994.

#### 7) Misura del contributo

Per gli interventi di cui al punto 4A) il contributo è determinato sino alla misura massima del 50%.

Per gli interventi di cui al punto 4B) il contributo è determinato sino alla misura massima del 40%.

#### 8) Attuazione del programma

Il programma sarà attuato nel corso di due esercizi finanziari. A tal fine la Regione provvederà in sede di predisposizione delle variazioni al Bilancio di previsione per l'anno 1997 e del Bilancio per l'anno 1998 a stanziare le somme necessarie. La delibera di approvazione del programma conterrà le norme che gli enti beneficiari dovranno rispettare per ottenere la conferma del contributo e l'impegno delle relative somme a carico della Regione. Tali norme riguarderanno in particolare le modalità di assunzione della quota a proprio carico da parte dell'Ente realizzatore, i tempi di inizio e di ultimazione degli interventi, l'approvazione del regolamento della raccolta differenziata, le modalità di erogazione del contributo.

Gli impegni finanziari saranno assunti dalla Regione secondo le vigenti normative che regolano la contabilità regionale, nell'ambito delle disponibilità previste nel bilancio di previsione per ciascun anno finanziario. La conferma dei contributi e gli impegni finanziari saranno assunti tenendo conto della data di inoltro alla Regione della documentazione richiesta.

Le economie accertate in sede di contabilità finale, saranno destinate dalla Regione al finanziamento di altri interventi dello stesso tipo.

Allegato 2)

**Individuazione degli interventi finalizzati alla riduzione della produzione di rifiuti nonché al loro riutilizzo e/o recupero e riciclaggio ammissibili al sostegno finanziario regionale**

Al fine di contribuire alla riduzione della produzione dei rifiuti e al loro riutilizzo, recupero, riciclaggio, la Regione attiva forme di sostegno finanziario, nei confronti di soggetti imprenditoriali, che realizzino impianti, opere e servizi destinati a tale scopo.

Le tipologie degli interventi che potranno essere ammesse al sostegno finanziario di cui al punto precedente riguardano:

- a) le modifiche tecnologiche e del ciclo produttivo e/o lavorativo che comportano una significativa riduzione degli scarti di produzione ed in particolare dei rifiuti solidi e semisolidi, anche mediante sostituzione di tradizionali materie prime con altre di minor impatto ambientale;
- b) l'introduzione di misure, metodiche, tecnologie e sistemi volti a recuperare scarti e materiali residuati dalla normale produzione e ad attuare il riutilizzo o il riciclaggio degli stessi nell'ambito dell'insediamento produttivo di origine;
- c) l'attivazione di attività imprenditoriali o la modifica e/o riconversione di attività esistenti per la produzione di materie prime di semilavorati e di manufatti con residui prodotti da terzi;
- d) la realizzazione di impianti e/o servizi per la preselezione e/o il pretrattamento dei rifiuti prodotti da terzi, direttamente funzionali e collegati ad attività di effettivo recupero e riciclaggio dei rifiuti;
- e) impianti e servizi per la gestione integrata di particolari categorie di rifiuti, provenienti da aree o comparti industriali e/o dalle raccolte differenziate effettuate dai pubblici servizi, realizzati da soggetti imprenditoriali privati anche in associazione con Aziende pubbliche.

Ai fini dell'ammissione al sostegno finanziario gli interventi proposti saranno valutati in base ai seguenti ulteriori criteri:

1) Per gli interventi di cui alle lettere a) e b):

- a) efficienza del sistema proposto, in termini di riduzione della produzione dei rifiuti ordinariamente residuati nel ciclo produttivo di origine;
- b) incidenza relativa dell'intervento rispetto alla tipologia dei rifiuti e al settore produttivo interessato;
- c) applicabilità del sistema proposto ad altre realtà produttive presenti sul territorio regionale;
- d) carattere innovativo della tecnologia e/o della metodologia applicata;
- e) altri benefici indotti dall'intervento in termini di risparmio delle risorse di riduzione dell'impatto ambientale, di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene di lavoro, di sviluppo occupazionale, ecc.;
- f) eventuali certificazioni di qualità ambientale previsti dai regolamenti comunitari sull'ecoaudit (1836/93) e sull'ecolabel (880/92) o altre attestazioni e riconoscimenti attinenti, conseguiti dal soggetto proponente.

2) Per gli interventi di cui alle lettere c) e d):

- a) rapporto tra potenzialità produttiva dell'impianto proposto e fabbisogno stimato o domanda emergente dal territorio regionale;
- b) tipologia dei rifiuti oggetto dell'intervento proposto;
- c) valenza economica dell'iniziativa particolarmente sotto il profilo occupazionale;
- d) carattere innovativo dei sistemi tecnologici e processuali proposti;
- e) altri benefici indotti dall'intervento in termini ambientali, economici, sociali, scientifici, ecc.;

f) quota percentuale del cofinanziamento da parte del soggetto proponente;

g) eventuali certificazioni di qualità ambientale previsti da regolamenti comunitari sull'ecoaudit (1836/93) e sull'ecolabel (880/92) o altre attestazioni e riconoscimenti attinenti, conseguiti dal soggetto proponente.

**NOTE:**

(1) Pubblicata nel B.U. 19 novembre 1997, n. 112.

(2) Approvata con Delib. C.R. 17 luglio 1997, n. 672.